REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

TITOLO I – FINALITA' E ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi

1. Il presente Regolamento è finalizzato a definire nel Territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (denominata in seguito Riserva) le modalità gestionali del Cinghiale e delle relative implicazioni della specie con le attività umane;
2. Le indicazioni gestionali vengono definite con l'obiettivo di mantenere la popolazione di Cinghiale in un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale e in funzione di contenere gli impatti che la specie determina alle attività antropiche;
3. Il Regolamento è redatto tenendo in considerazione le indicazione tecnico-scientifiche riferite alla gestione del Cinghiale con particolare riferimento alle Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette (2^ edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min. Ambiente – ISPRA) e nel rispetto della normativa vigente, così individuata:
 - L. 394/91, ed in particolare art 17 ed art. 11 commi 3 e 4;
 - Legge 11 febbraio 1992 n.157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e ss.mm.ii.;
 - Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*" e ss.mm.ii.;
 - Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001 istitutivo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
 - art.20 "*Prelievi faunistici per ricomporre squilibri ecologici* del Regolamento Attuativo della Riserva (adottato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 226 del 16/09/2014) comma 2 "*In deroga ai divieti di cui all'art. 19 del presente Regolamento, l'Organismo di Gestione per ragioni connesse al mantenimento degli equilibri naturali esistenti e in caso di danni consistenti e ripetuti alle produzioni agro-forestali, può autorizzare prelievi faunistici all'interno della Riserva"* e comma 4 "I *prelievi faunistici, con particolare riferimento al cinghiale, sono attuati attraverso la cattura mediante gabbie, recinti o attraverso l'abbattimento da appostamento fisso con carabina;*
 - Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" art. 7 comma 2 inerente al divieto di foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo;
 - *Legge 7 aprile 2022, n. 29,* conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, recante "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*";
 - DGR 949 del 25.05.2022 "*Legge n.29 del 7 aprile 2022- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) PRIU 2022-2026*".

Art. 2 – Oggetto della Regolamentazione

1. Il Regolamento prende in considerazione i seguenti aspetti riferiti al Cinghiale:
 a) Le azioni di prevenzione dei danni alle produzioni agricole ed alle attività antropiche e le relative modalità di erogazione di contributi;
 b) Le attività e produzioni soggette al risarcimento o indennizzo dei danni a carico della Riserva e le procedure di istruttoria delle richieste;
 c) Le modalità di gestione faunistica.

TITOLO II – PREVENZIONE DEI DANNI

Art. 3 – Prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali

1. La prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali è prevista attraverso interventi diretti ed interventi indiretti. Gli interventi diretti di prevenzione sono quelli che prevedono la recinzione, meccanica o con linee elettrificate, del fondo da tutelare. Agli interventi indiretti di prevenzione sono ascritte le colture a perdere, fatte salve le limitazioni previste dalle norme di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana;
2. La Riserva annualmente stabilisce le risorse dedicate ad un fondo destinato ad erogare contributi per le colture a perdere o a fornire materiali per la realizzazione degli interventi di prevenzione, indicando gli importi destinati agli interventi indiretti e a quelli diretti;
3. Le recinzioni elettrificate vengono direttamente fornite dalla Riserva ai richiedenti in comodato d'uso gratuito. Per le recinzioni meccaniche la Riserva contribuisce all'acquisto dei materiali per la realizzazione dell'impianto con importo massimo pari a € 12,00 al metro lineare e comunque con un contributo totale non superiore a € 10.000,00. Per le colture a perdere la Riserva riconosce un contributo massimo di € 850,00 per ettaro, diversificato per le tipologie colturali. I materiali e/o contributi sono erogati nel limite delle risorse di bilancio a disposizione della Riserva;
4. I contributi o i materiali utili alla realizzazione delle recinzioni sono concessi a seguito di specifiche richieste da parte dei soggetti beneficiari, di cui al comma 5, che, previo accertamento del fondamento della richiesta e nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma 6, verranno accolte sino alla concorrenza della disponibilità economica delle risorse messe a bilancio. La concessione di contributi è soggetta a quanto disposto dal Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, aggiornato con nuovo Regolamento (UE) 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti di Stato in regime "de minimis" nel settore agricolo. I beneficiari, di cui al comma 5, sono soggetti alla verifica da parte della Regione del non superamento del minimo vantaggio economico, pari a € 50.000,00 su tre annualità;
5. Possono beneficiare dei contributi o dei materiali per le opere di prevenzione gli imprenditori agricoli in esercizio aziendale attivo, singoli o associati, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli ricadenti nel territorio della Riserva;
6. Le richieste di recinzioni, meccaniche o elettrificate, potranno essere accolte solo se a salvaguardia delle seguenti produzioni agro-forestali realizzate all'interno dei confini della Riserva:
 a) le recinzioni elettrificate per la salvaguardia delle colture orticole, delle colture cerealicole, delle colture ad alta redditività economica e dei vigneti specializzati;
 b) le recinzioni meccaniche solo per la tutela di impianti arborei micorrizzati per la produzione del tartufo (tartufaie);

7. Per la concessione di contributi inerenti alle colture a perdere, fatto comunque salvo il rispetto delle limitazioni di cui alle norme di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana, i criteri sono i seguenti:
 a) devono essere realizzate all'interno dei confini della Riserva;
 b) devono essere realizzate utilizzando le seguenti colture: grano duro, grano tenero, orzo, sorgo, leguminose e girasole;
 c) devono permanere almeno fino al periodo delle semine successive;
 d) possano interessare superfici massime di ha 3,0;
 e) durante le varie fasi di coltivazione non devono essere impiegati antiparassitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
 f) tutte le fasi della coltivazione devono essere effettuate secondo le migliori pratiche agricole.
8. [Comma abrogato]
9. Relativamente alla concessione di contributi o materiali destinati agli interventi di prevenzione diretta, nel caso di domande concorrenti oltre la disponibilità di risorse a bilancio della Riserva, verrà data preferenza al valore economico delle produzioni che si intendono salvaguardare;
10. Per poter beneficiare della fornitura di recinzioni elettrificate i richiedenti devono garantire l'impiego delle strutture per un periodo non inferiore ai 3 anni, salvo la dismissione dei fondi coltivati, e la rinuncia alla richiesta di risarcimento danni nei fondi salvaguardati per ugual periodo;
11. Per poter beneficiare dei contributi per la realizzazione delle recinzioni meccaniche i richiedenti, oltre ad avere regolare autorizzazione per la realizzazione della recinzione, devono garantire il mantenimento della recinzione per un periodo non inferiore a 20 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore quali ad esempio l'incendio del bosco, e la rinuncia di richiesta di risarcimento danni nell'area recintata;
12. Relativamente alle recinzioni meccaniche o elettrificate, il termine per decidere in ordine alla domanda di concessione dei contributi o dei materiali è pari a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dei materiali, la Riserva fornisce quanto necessario per la realizzazione delle recinzioni elettrificate. Entro 30 giorni dalla data di fornitura dei suddetti materiali il beneficiario deve provvedere alla istallazione degli stessi. Il personale della Riserva provvede quindi alla verifica del funzionamento dell'impianto elettrificato. Entro 180 giorni dalla concessione del contributo per la realizzazione della recinzione meccanica, il beneficiario deve provvedere alla realizzazione della stessa. La Riserva eroga il contributo nei 30 giorni successivi alla presentazione della rendicontazione dei costi di acquisto dei materiali, sulla base delle fatture quietanziate. Decorsi i termini indicati, salvo proroghe che la Riserva può concedere sulla base di specifiche motivazioni, il richiedente perde i benefici accordati.
13. La Riserva, su richiesta, può provvedere alla sostituzione di materiali delle recinzioni elettrificate nel caso di cattivo funzionamento delle stesse per cause non imputabili ad incuria verificate dal personale della Riserva. Entro il termine di 30 giorni dal termine del periodo di concessione dei materiali, il beneficiario può richiedere il rinnovo della concessione di uso del materiale per un periodo minimo di un anno.

Art. 4 – Prevenzione del rischio di incidenti stradali

1. Considerato che nel territorio della Riserva non sono presenti strade ad elevato transito veicolare, fatta eccezione per la via Flaminia, il rischio di incidenti risulta significativo nelle strade asfaltate che

delimitano il territorio della Riserva stessa. Per questo motivo le azioni principali di prevenzione vengono individuate in concomitanza di tali ambiti;

2. Con cadenza massima trimestrale la Riserva provvede ad effettuare sopralluoghi lungo i confini del proprio territorio i cui limiti coincidono con strade asfaltate e lungo la via Flaminia al fine di rilevare i trottoi utilizzati dai cinghiali per attraversare le strade. Le informazioni dei rilievi devono essere raccolte e trasferiti in apposito Sistema Informativo Territoriale (GIS) per la gestione del Cinghiale. A seguito di valutazione del rischio potenziale di incidenti stradali la Riserva provvede ad eseguire interventi di prevenzione individuabili: nel posizionamento di repellenti olfattivi per evitare il passaggio di animali; alla messa in opera di recinzioni elettriche o meccaniche. Qualora venga valutata l'impossibilità di limitare gli spostamenti degli animali, per effetto di passaggi alternativi o comunque per evitare la creazione di barriere che limitano la biopermeabilità, la Riserva in accordo con gli Enti competenti per la gestione delle strade provvede, previa verifica delle risorse a bilancio, alla messa in posa di catarifrangenti dissuasori per il passaggio della fauna;
3. La Riserva provvede comunque a monitorare, attraverso la puntuale raccolta delle informazioni archiviate in apposito GIS, i casi di incidenti stradali con il Cinghiale. Nei tratti ove vengono rilevati reiterati incidenti provvede a contribuire alla realizzazione degli interventi indicati al comma precedente.

TITOLO III – RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 5 – Oggetto e beneficiari del risarcimento

1. La Riserva risarcisce i danni prodotti dal Cinghiale alle produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti nel territorio compreso nella Riserva stessa;
2. Possono beneficiare del risarcimento coloro che sono imprenditori agricoli singoli o associati, i proprietari e i conduttori di terreni agricoli, denominati in seguito PoCA. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti sono ritenuti validi i documenti catastali di proprietà aggiornati e/o il regolare contratto di conduzione in corso di validità debitamente registrato. La concessione di contributi è soggetta a quanto disposto dal Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, aggiornato con nuovo Regolamento (UE) 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti di Stato in regime "de minimis" nel settore agricolo. I beneficiari, di cui all'art.3 comma 5, sono soggetti alla verifica da parte della Regione del non superamento del minimo vantaggio economico, pari a € 50.000,00 su tre annualità. Le informazioni sulla disponibilità delle superfici saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA del produttore. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale;
3. I PoCA devono dichiarare entro il 15 maggio le tipologie che vengono coltivate ogni anno, al fine che la Riserva possa monitorare la produzione ed i possibili rischi di danno e perché possa concertare con l'interessato eventuali misure preventive.
4. [Comma abrogato]

Art. 6 – Presentazione delle richieste e modalità istruttorie

1. I PoCA che subiscono danni causati da Cinghiale alle produzioni agro-forestali producono richiesta alla Riserva al momento che l'evento dannoso viene rilevato;
2. La richiesta di risarcimento danno deve essere trasmessa utilizzando apposito modulo in carta semplice fornito dalla Riserva in cui sono riportati i dati del richiedente, le informazioni riferite al fondo e alle colture danneggiate, la data prevista di raccolto. Il richiedente può produrre perizia giurata che verrà valutata dalla Riserva. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza al diritto per l'indennizzo del danno;
3. La Riserva effettua la perizia dei danni denunciati impiegando un tecnico abilitato allo scopo, a seguito di preavviso anche telefonico, entro un lasso di tempo sufficiente a poter accertare la causa del danno, comunque entro 7 giorni dalla data di richiesta danni. Il proprietario/conduttore del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo o la persona all'uopo delegata deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata. Qualora il danno sia stato prodotto in fasi molto antecedenti la data del raccolto e si possa verosimilmente prevedere il succedersi di ulteriori danni, la Riserva può provvedere alla perizia anche in date prossime al raccolto. Qualora il danno sia stato prodotto o rilevato nell'imminenza della data del raccolto, il richiedente deve comunque attendere almeno 7 giorni lavorativi dal momento della presentazione della richiesta, termine entro cui la Riserva provvede alla perizia, prima di effettuare il raccolto. Il mancato rispetto di tali termini temporali determina l'impossibilità di periziare il danno e quindi la perdita del diritto di beneficare del risarcimento;
4. Il tecnico addetto provvede a periziare il danno denunciato, secondo le modalità tecniche in uso. Alla fine dell'anno contabile, previa comunicazione dell'importo riconosciuto al richiedente, la Riserva provvede, nei successivi dieci (10) giorni, con proprio atto a liquidare l'indennizzo fatti salvi gli oneri comunicativi di cui al comma 6;
5. Qualora il danneggiato contesti l'entità dell'importo riconosciuto per il risarcimento danni, la Riserva sospende la pratica di liquidazione sin alla risoluzione del contenzioso;
6. In caso di rigetto o di accoglimento parziale (pari o inferiore al 50%) della richiesta di risarcimento danni, si procede ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990.
7. [Comma abrogato]

TITOLO IV – MODALITÀ DI GESTIONE DEL CINGHIALE

Art. 7 – Il Piano di Gestione

1. In ottemperanza al presente regolamento, ogni cinque anni la Riserva elabora un documento tecnico volto ad indicare le "Modalità di gestione del Cinghiale nella Riserva". Tale documento è approvato dalla Provincia a seguito del parere dell'ISPRA. Sulla base di quanto previsto dal predetto documento tecnico, viene prodotto annualmente un Piano esecutivo degli interventi;
2. Le Modalità di gestione del Cinghiale devono mirare al mantenimento della popolazione del Cinghiale nel territorio della Riserva in equilibrio con le componenti ecologiche e al fine che i danni che la specie può arrecare siano sostenibili sotto il profilo economico e rispetto ai conflitti sociali;

3. La popolazione di Cinghiale deve essere gestita con realizzazione di interventi preventivi per la riduzione o il contenimento degli impatti prodotti dalla specie o attraverso il contenimento numerico diretto;
4. Il Piano deve stabilire delle densità massime obiettivo di Cinghiale, che comunque non possono superare i 5 individui/kmq, ed i relativi interventi gestionali per il perseguimento e mantenimento dell'obiettivo. Ulteriori obiettivi vengono individuati nel contenimento dell'esborso economico per far fronte ai danni alle produzioni agricole (esborso che non deve superare quindicimila euro/anno) e nel mirare a scongiurare il rischio di incidenti stradali con il Cinghiale;
5. Le Modalità di gestione del Cinghiale devono contemplare:
 - le metodologie di censimento che devono essere adottate per stimare la popolazione di Cinghiale;
 - le azioni di prevenzione che devono essere adottate per la riduzione degli impatti che il Cinghiale può produrre;
 - le modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale, quando necessarie;
 - le modalità atte a verificare i risultati ottenuti;
 - il personale coinvolto nelle operazioni gestionali;
 - le modalità di archiviazione dati;
6. Il Piano annuale, che deve essere approvato entro il 31 marzo, deve determinare, sulla base delle informazioni raccolte, gli interventi esecutivi e le strategie contingenti da adottare;
7. La Riserva, al fine di ottimizzare la gestione del Cinghiale, si impegna a definire strategie di intervento con i soggetti gestori dei territori limitrofi a quelli di competenza della Riserva stessa;
8. Tutti i dati riferiti alla gestione del Cinghiale devono essere raccolti puntualmente ed archiviati in una banca dati a costituire un Sistema Informativo Territoriale, quale strumento conoscitivo per definire scelte gestionali e valutare i risultati conseguiti.

Art. 8 – Modalità di controllo numerico della popolazione di Cinghiale

1. Il controllo numerico della popolazione di Cinghiale avviene, al fine di perseguire gli obiettivi previsti al precedente art. 7, nel periodo indicato nel Piano di Gestione annuale del Cinghiale e nel Disciplinate attuativo. Il controllo numerico viene altresì realizzato nei casi in cui il Cinghiale determini impatti non sostenibili anche a livello locale;
2. Il controllo numerico può essere effettuato attraverso cattura e abbattimento diretto con sparo, comunque può essere attuato con qualsiasi mezzo, purché lo stesso risulti selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti alla specie bersaglio, limitando o evitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche. I mezzi utilizzati inoltre debbono essere in grado di minimizzare le sofferenze degli animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189 e successive modifiche);
3. Per le catture possono essere impiegate apposite gabbie o recinti al cui acquisto e predisposizione provvede la Riserva con la collaborazione degli Operatori abilitati dalla Riserva;
4. La gestione e l'impiego dei mezzi di cattura può essere affidata prioritariamente ai proprietari o conduttori di fondi agricoli che insistono nel territorio della Riserva e quindi ai volontari che comunque devono essere tutti di in possesso dell'abilitazione di Operatore di gestione del Cinghiale riconosciuto dalla Riserva;

5. L'impiego dei mezzi di cattura deve essere disciplinato da apposito protocollo operativo;
6. Il controllo tramite abbattimento diretto avviene da postazione fissa, appositamente individuata e segnalata anche attraverso l'installazione di altana, con l'uso di carabina a caricamento singolo manuale munita di ottica di precisione. Le munizioni impiegate devono essere in leghe atossiche. Presso ogni postazione può essere realizzato un sito di foraggiamento con l'utilizzo di granaglie;
7. Possono partecipare alle azioni di controllo tramite abbattimento diretto, oltre al personale della Riserva, coloro che sono espressamente autorizzati dalla Riserva in possesso dell'abilitazione al titolo di Operatore di gestione del Cinghiale rilasciato dalla Riserva stessa e che possano dimostrare la capacità di utilizzo della carabina secondo le modalità stabilite da disciplinare attuativo del presente regolamento;
8. Le modalità delle azioni di controllo e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione degli abbattimenti sono definite in apposito disciplinare attuativo, approvato ogni anno con Determina Dirigenziale.
9. Gli abbattimenti sono realizzati sulla base dell'apposito Piano annuale che deve essere realizzato per mantenere in equilibrio la struttura di popolazione di Cinghiale ed intervenire prioritariamente sulle classi degli individui giovani.
10. I cinghiali catturati ed abbattuti sono di proprietà della Riserva. La Riserva, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento n. 853/CE del 29 aprile 2004 e successive modifiche, nonché dalle "Linee guida applicative del citato Regolamento (ce) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", può disporre che gli animali abbattuti, dopo le necessarie ispezioni sanitarie, vengano destinate:
 a) alla vendita;
 b) agli Operatori volontari, in porzioni o nella totalità dei capi, quale riconoscimento di rimborso spese;
 c) ad enti benefici.

Art. 9 – Personale addetto alla gestione

1. Il personale addetto alla gestione del Cinghiale nella Riserva, oltre a quello dipendente dell'Ente, è individuato:
 a) nel tecnico faunistico, funzionale per redigere i piani e coordinare le attività tecniche di gestione faunistica, avente i seguenti requisiti:
 - possesso di laurea in una delle seguenti discipline: Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, Scienze Agrarie e Forestale, Scienze e Tecnologie Ambientali ovvero equipollenti alle lauree qui elencate;
 - iscrizione da almeno un anno ad albo professionale, ovvero per le lauree per le quali non è prevista l'iscrizione all'albo, almeno 2 anni di esperienza professionale dimostrata attraverso curriculum;
 b) nel perito dei danni prodotti al patrimonio agro-forestale, funzionale per effettuare valutazioni dei danni prodotti alle produzioni agricole e forestali, avente i seguenti requisiti:
 - iscrizione all'albo dei Periti Agrari o dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali da almeno un anno;
 - esperienza professionale, almeno biennale, riferita all'esecuzione di perizie danni prodotti alle produzioni agricole o forestali dalla fauna, dimostrata attraverso curriculum;

c) Operatore di gestione del Cinghiale, funzionale per collaborare alle operazioni di gestione del Cinghiale, che ha conseguito specifica abilitazione alla scopo dalla Riserva ovvero riconosciuto dalla stessa.

2. Possono essere ammessi a partecipare ai corsi di abilitazione al titolo di Operatore di gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per il controllo numerico tramite abbattimento diretto con sparo, coloro che posseggono tutti i seguenti requisiti:

- licenza di caccia in corso di validità;
- qualifica di cacciatore di ungulati con metodi selettivi ai sensi del R.R. 3/2012 art. 2 co.1 lettera c;
- residenza nei Comuni ricadenti nel territorio della Riserva (Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Urbino) o nei Comuni con essi confinanti (Apecchio, Cantiano, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Peglio, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro Auditore, Tavoleto, Urbania, Vallefoglia).

2bis. All'esito del corso di abilitazione viene stilata una graduatoria di merito dei candidati risultati idonei all'abbattimento diretto con sparo a seguito del superamento del test finale. L'ottanta per cento (80%) dei posti, fra quelli disponibili al ruolo di Operatore di gestione del Cinghiale nella Riserva, sono riservati ai residenti dei cinque Comuni ricadenti nel territorio della Riserva, presenti nella suddetta graduatoria.

2ter. Sono ammessi a partecipare ai corsi di abilitazione al titolo di Operatori di gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale statale Gola del Furlo per il controllo numerico tramite cattura, i proprietari e conduttori di fondi agricoli coltivati che insistono obbligatoriamente nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con o senza licenza di caccia; "*Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura*" (DGR n.1469 dell'08/11/2018 "*Integrazione dell'Allegato A della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023*", DGR n. 645 del 17/05/2018 prorogata con DGR n.2062 del 28/12/2023) e sarà regolamentata da apposito disciplinare approvato da questa Amministrazione, quale ente gestore della Riserva, con Determina Dirigenziale;

3. Gli operatori di gestione del Cinghiale sono abilitati a seguito della partecipazioni a corsi, curati dalla Riserva, della durata di almeno 18 ore ulteriori alla prova di esame di abilitazione, in cui vengono trattati i seguenti argomenti: caratteristiche della Riserva, il quadro normativo di riferimento; principi di ecologia; biologia – ecologia – gestione del Cinghiale; tecniche di prevenzione dei danni e di controllo numerico della popolazione di Cinghiale attraverso cattura e abbattimento selettivo; biometria e determinazione dell'età; recupero e controllo dei capi abbattuti; armi e munizioni. La prova di esame di abilitazione, a cui vengono ammessi coloro che abbiano partecipato ad almeno il 75% delle lezioni, avviene attraverso una serie di quiz a risposta multipla, una prova di riconoscimento delle caratteristiche della specie ed una prova orale. Gli operatori di gestione devono comunque essere in regola con l'uso delle armi ai sensi delle vigenti norme nonché dotati di assicurazione per la copertura di eventuali danni prodotti a terzi nell'ambito delle attività di abbattimento svolte ai sensi del presente Regolamento. È fatto obbligo agli operatori il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate. Gli operatori di gestione operano a titolo gratuito ed esonerano la RNS e l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.

4. L'attività di collaborazione degli Operatori viene regolamentata da apposito Disciplinare attuativo.

5. Gli Operatori di Gestione del Cinghiale abilitati al controllo tramite abbattimento con sparo vengono chiamati dalla Riserva a collaborare se garantiscono una disponibilità minima di 15 uscite per il controllo del Cinghiale nell'anno solare. Nel caso in cui l'Operatore non si renda disponibile o non abbia prestato la collaborazione per le giornate minime previste, la Riserva dispone l'esclusione dell'Operatore dal prelievo per un'annata di controllo, fatti salvi impedimenti di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicati alla Riserva allegando la documentazione comprovante tali impedimenti. L'esclusione dall'annata di controllo non comporta l'esclusione dell'Operatore dai censimenti di Cinghiale in Riserva. L'Operatore al controllo del Cinghiale che non garantisca per 2 annualità consecutive il numero minimo di 15 uscite di controllo all'anno, viene automaticamente escluso dall'elenco degli Operatori abilitati al controllo numerico del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo a prescindere dalla sussistenza di eventuali cause di forza maggiore. Gli Operatori sono tenuti a partecipare ai seminari formativi di aggiornamento ogni qual volta organizzati dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

TITOLO V – NORME DI COMPLETAMENTO

Art. 10 – Deroghe

[Articolo abrogato]

Art. 11 – Norme transitorie

Eventuali prelievi faunistici di Cinghiali, nelle more del presente regolamento, verranno attivati solo nel caso in cui il Piano della Riserva e il relativo Regolamento, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. 394/91, siano stati precedentemente approvati o a seguito di apposita deroga in base all'acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.